

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. RICCI CURBASTRO"-LUGO
Prot. 0002987 del 24/05/2018
04-12 (Uscita)

TRA

Il Liceo Scientifico Statale "G. Ricci Curbastro" con sez. annessa Liceo Ginnasio "Trisi e Graziani" con sede in Lugo (Ra) Viale degli Orsini, 6, codice fiscale 82003530399 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica" rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina di Massa nata a Castellammare di Stabia (Na) il 17/07/1962 codice fiscale DMSGPP62L57C129T;

E

SAL SRL UNIPERSONALE con sede legale in ALFONSINE RA 48011 VIA DEL LAVORO 3 codice fiscale 00082750399 / Partita IVA 00082750399 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" rappresentato dal Sig. SELVA FLORIANO nato a RONCOFREDDO FORLÌ il 21/07/1950, codice fiscale: SLVFRN50L21H542D

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Art. 1

SAL SRL UNIPERSONALE, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. 1 soggetto/i periodo dal 25/06/2018 al 13/07/2018 in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Scientifico Statale "G. Ricci Curbastro" di Lugo di seguito indicata come "Istituzione scolastica" fino ad un massimo di 40 ore settimanali di attività;

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art.2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta la figura di riferimento per lo studente e per l'ente per la soluzione di eventuali problemi che possono sorgere nello svolgimento dello stage (raccordandosi, qualora necessario, con la Commissione Alternanza Scuola-Lavoro);
 - b. tiene i contatti con lo studente ed eventualmente con il tutor esterno per verificare lo svolgimento del programma di stage concordato;
 - c. controlla la corretta compilazione della documentazione relativa allo stage, raccoglie a fine stage tutta la documentazione, comprendente anche la scheda di valutazione del tutor aziendale;
 - d. redige la sua scheda di valutazione dell'esperienza di stage;
 - e. verifica il percorso formativo di alternanza proposto dalla Commissione Alternanza Scuola-Lavoro agli alunni e propone variazioni e/o modifiche in caso di necessità.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

Il tutor esterno aiuta l'allievo a raggiungere gli obiettivi globali propri del tirocinio:

 - a) offrendogli le spiegazioni necessarie per permettergli di realizzare i compiti a lui affidati ed organizzarsi nel lavoro;
 - b) invitandolo ad osservare le attività professionali e i gesti più adeguati che il personale compie nel lavoro quotidiano;
 - c) ascoltando il giovane e rispondendo alle sue domande;
 - d) tenendo conto che lo studente è uno stagista e non un dipendente;
 - e) fornendo allo studente le informazioni e le necessarie attività di formazione in merito ai rischi ed alle misure di prevenzione e protezione previste dal documento della sicurezza aziendale ai sensi del D.Lgs 81 del 9/4/2008 e successive modificazioni;
 - f) controllando la frequenza e verificando il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008 (in particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie);

- g) compilando la scheda di valutazione richiesta dalla scuola considerando l'esperienza come momento formativo;
- h) fornendo alla scuola il proprio punto di vista e le informazioni che possono essere utili per migliorare la formazione del giovane accolto in stage.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere l'attività giornaliera di stage nell'orario definito dal tutor aziendale e comunicato allo studente al suo arrivo in azienda;
 - b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati e le conseguenti disposizioni del tutor aziendale rispettando le regole di comportamento e di accessibilità ai luoghi e ai servizi offerti dall'azienda definiti per tutto il personale, nonché le normative in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) impostare i rapporti con i lavoratori sulla base del massimo rispetto e della reciproca collaborazione;
 - d) presentare eventuali problematiche di inserimento e svolgimento dell'attività al proprio referente aziendale che si impegnerà alla sua repentina soluzione, in accordo con il tutor scolastico;
 - e) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - f) comunicare tempestivamente in azienda e al tutor le eventuali assenze per malattia o per altro motivo.
 - g) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art.20;

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura tutti gli allievi del Liceo nel percorso di alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa AMBIENTE SCUOLA polizza n.: 1W/2017/00541. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso di alternanza il Soggetto ospitante si impegna a segnalare al Liceo l'evento il giorno stesso in cui si è verificato (mediante comunicazione inviata all'indirizzo mail alternanzaliceolugo@gmail.com), che a sua volta provvede alla comunicazione agli Istituti assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. L'alunno, se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio, è tenuto ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l'istituzione scolastica (nella figura del tutor interno) e a presentare alla struttura ospitante idonea certificazione in caso di malattia o per altro motivo. La Struttura ospitante comunicherà le eventuali assenze dello studente al Liceo al termine del percorso.
Eventuali ore non svolte per assenze giustificate e documentate potranno essere recuperate solamente previa disponibilità dell'Ente ospitante in accordo con lo studente e la famiglia.
3. Qualora lo studente non si presentasse negli orari stabiliti presso la sede del Soggetto ospitante senza preavviso e senza giustificato motivo, l'assenza, anche temporanea, sarà comunicata dal Tutor del Soggetto ospitante al seguente indirizzo mail alternanzaliceolugo@gmail.com.

4. Nessuna responsabilità sarà attribuita al Soggetto ospitante né al Liceo di quanto potrà accadere allo studente fuori dalla sede aziendale in caso di assenza anche temporanea durante l'orario di alternanza scuola-lavoro.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguata in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al/ai beneficiario/i del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore attraverso il tutor della struttura ospitante di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari (secondo le modalità indicate all'art. 5.1)
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguata in materia (es. RSPP).
2. Ai fini dell'applicazione del D.Lgs 81/2008, la struttura ospitante, in relazione al proprio Documento di Valutazione dei rischi (DVR), dichiara preliminarmente:
 - a) l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati;
 - b) l'assenza di necessità di dispositivi di protezione individuali per gli studenti coinvolti oppure la necessità di dispositivi di protezione individuali per gli studenti coinvolti secondo quanto indicato nella "scheda valutazione dei rischi" agli atti della scuola;
 - c) l'assenza di necessità della visita medica di idoneità.In ogni caso la Struttura Ospitante fornisce alla scuola e agli studenti, prima dell'avvio delle attività, informazioni sugli eventuali rischi esistenti nell'ambito cui sono destinati e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate sulla base della normativa vigente.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data indicata all'art.1 e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il Soggetto ospitante.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Ravenna
2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Liceo Scientifico Statale
"G.Ricci Curbastro" Lugo

Legale Rappresentante
Prof.ssa Giuseppina Di Massa
Documento firmato digitalmente

SAL SRL UNIPERSONALE

Legale Rappresentante

SELVA FLORIANO



